



Firmato digitalmente da GENNARO
CHIANCA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI LA
SPEZIA:80014590113



GENNARO CHIANCA
NOTAIO

Repertorio n.64836

Raccolta n.44181

VERBALE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno trenta
del mese di luglio
(30 luglio 2025)

In Sarzana (SP), Piazza Garibaldi n.4

Davanti a me Dottor GENNARO CHIANCA, Notaio in Sarzana,
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di La
Spezia e Massa;

è comparso

TUSINI MAURIZIO STEFANO, nato a Fosdinovo (MS) il giorno 24
luglio 1954, domiciliato in Fosdinovo (MS) Via Caniparola n.
21, codice fiscale dichiarato TSN MZS 54L24 D735R.

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui
identità personale io notaio sono certo, dichiarando di agire
nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo
dell'Associazione

"COMPAGNIA DI PUBBLICA ASSISTENZA CONCORDIA - ODV" con sede
in Fosdinovo (MS) Statale 446, codice fiscale 82001460458,
Partita I.V.A. n. 00705930451, Numero REA MS - 104394

iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
(RUNTS) tramite trasmigrazione per scadenza dei termini il 7
novembre 2022, ai sensi dell'articolo 31, comma 10 del DM
106/2020, Repertorio: 76866, già iscritta all'Albo Regionale
del Volontariato ex L.R.T. 58/85 con D.P.G.R. n. 227 del 28
maggio 1987, già iscritta nel Registro regionale delle
Organizzazioni di Volontariato ai sensi e per gli effetti
della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e L.R.T. 26 aprile 1993 n.
28, e successive modificazioni, con D.P.G.R. n. 961 del 19
settembre 1994 ed affiliata all'Associazione Nazionale
Pubbliche Assistenze - Comitato Regionale Toscana giusta
dichiarazione della medesima ANPAS del 28 novembre 2007 Prot.
n. 437-07 Cod. Giu. 272,

tale nominato con Verbale dell'Assemblea dei soci in data 26
maggio 2025 e Verbale del Consiglio Direttivo in pari data,
mi richiede di redigere il presente verbale ai fini di quanto
meglio infra specificato.

Il signor TUSINI MAURIZIO STEFANO, quale Presidente della
suddetta associazione, espone quanto segue:

- che con verbale da me Notaio redatto in data 10 novembre
2020, Repertorio n. 55744, debitamente registrato, la detta
associazione deliberava di modificare lo statuto in
ottemperanza al DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017 n. 117;

- che l'Assemblea degli associati deliberava altresì di dare
mandato al Presidente, conferendo allo stesso pieni poteri,
affinché potesse per il buon esito dell'iscrizione
dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo
settore, qualora i funzionari della Regione avessero
suggerito variazioni e/o modifiche, apportare le opportune

REGISTRATO

a LA SPEZIA

il giorno 06/08/2025

al n. 6462

modifiche allo statuto dell'Associazione conformemente a quanto richiesto dandone comunicazione al Consiglio Direttivo;
- di aver provveduto a depositare presso i competenti Uffici la copia conforme del detto verbale da me Notaio redatto in data 10 novembre 2020, Repertorio n. 55744 sopra citato e dei relativi allegati;

- che la Regione Toscana, Direzione Sanità Welfare e Coesione sociale, Settore Welfare e Innovazione Sociale, in considerazione della PEC prot. n. 0221193 del 2 aprile 2025 con la quale il Comune di Massa, competente per Territorio ai sensi della L.R. 53/2021, trasmetteva l'esito dell'istruttoria evidenziando criticità relativamente ai seguenti articoli dello statuto sociale:

* ARTICOLO 24 - Validità dell'Assemblea

* ARTICOLO 26 - L'Assemblea straordinaria

intimava all'associazione di apportare ai detti articoli le opportune modifiche.

Il Presidente pertanto illustra nel dettaglio il contenuto e le motivazioni delle richieste sopra pervenute.

La parte comparente, dopo aver esposto quanto sopra,

DELIBERA

- di modificare, in ossequio alle osservazioni effettuate dalla Regione Toscana nella detta comunicazione sopra indicata, gli articoli 24 e 26 dello statuto associativo nel seguente e testuale tenore:

"ARTICOLO 24

Validità dell'Assemblea

Le adunanze dell'Assemblea saranno valide, in prima convocazione, quando interverrà almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione l'adunanza potrà tenersi nello stesso giorno e luogo, un'ora dopo quella stabilita per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti.

Per accedere alle votazioni i soci dovranno essere regolarmente iscritti da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento delle quote sociali dell'anno precedente."

"ARTICOLO 26

L'Assemblea straordinaria

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- a) la modifica dello statuto;
- b) la variazione delle sede legale;
- c) revoca i componenti del Consiglio d'amministrazione e del'Organo di Controllo;
- d) l'istituzione o la soppressione di sezioni distaccate;
- e) la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- f) la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulla azione di responsabilità nei loro confronti;

g) la delibera sui ricorsi presentati dagli associati espulsi e sugli istanti non ammessi;

h) lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio.

Per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria occorre:

a) in prima convocazione la presenza di almeno la metà degli associati

b) in seconda convocazione la presenza di almeno 1/4 (un quarto) degli associati

c) in terza convocazione con la presenza di almeno 1/6 (un sesto) degli associati se il numero degli stessi non è superiore a 300 (trecento) e con la presenza di almeno 1/10 (un decimo) degli associati se il numero degli stessi è superiore a 300.

Le deliberazioni vengono approvate con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti."

La parte comparente mi consegna la copia dello statuto associativo nella sua versione integrale, come sopra aggiornata, e che al presente atto si allega sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi da deliberare, l'adunanza viene sciolta alle ore diciotto e cinquantacinque.

Ai sensi del reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), la parte comparente, ricevuta la debita informativa su finalità, conservazione, tempi, diritti dell'interessato, destinatari e destinazioni, in virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi al loro utilizzo, nella consapevolezza dell'importanza del servizio, autorizza il notaio rogante in quanto pubblico ufficiale e il suo ufficio al trattamento dei dati personali sensibili esplicitati nel presente atto; il consenso è reso a tempo indefinito in quanto connesso ad atto notarile avente validità non limitata nel tempo.

Il comparente, sotto la sua personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiara:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio rogante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs.;

- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

Ai fini fiscali si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Associazione.

La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata.

Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su fogli uno per pagine quattro, ho dato lettura alla parte che lo approva

e lo sottoscrive alle ore diciannove e cinque.

F.to TUSINI MAURIZIO STEFANO

GENNARO CHIANCA, Notaio - Impronta del Sigillo

Allegato "A" alla Raccolta n. 44181

STATUTO

ARTICOLO 1

Denominazione, sede e durata

E' costituita nel Comune di Fosdinovo un'associazione di pubblica assistenza con denominazione **"COMPAGNIA DI PUBBLICA ASSISTENZA CONCORDIA - ODV"**, con sede in Fosdinovo (MS).

La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2100.

ARTICOLO 2

Finalità

La Compagnia di Pubblica Assistenza (che sarà indicata nel proseguo come "l'Associazione"), regolata dal presente Statuto, è un'associazione di cittadini interessati alla tutela della salute pubblica.

ARTICOLO 3

Scopo dell'associazione

L'Associazione ha i seguenti scopi:

- a) favorire la diffusione della solidarietà sociale dei Soci e dei cittadini in genere;
- b) operare, con i mezzi a propria disposizione e prevalentemente con l'opera volontaria dei propri associati, per conseguire i fini prefissi dal presente Statuto e dagli organi direttivi dell'Associazione.

ARTICOLO 4

Attività dell'associazione

L'Associazione, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale di seguito elencate:

- a) gli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, ivi comprese le attività di soccorso e di trasporto degli ammalati e dei feriti;
- b) i servizi di guardia medica e di diagnostica e specialistica ambulatoriale, realizzati direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche od i partner privati;
- c) le iniziative di educazione, informazione e formazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- d) i servizi di carattere sociale ed assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno delle persone anziani, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà sociali ed economiche, ivi compresa la gestione di alloggi sociali e l'accoglienza umanitaria tesa all'integrazione sociale delle persone svantaggiate;
- e) le attività di protezione civile;

- f) le iniziative atte a divulgare la cultura e la pratica della sicurezza, nell'ambito della protezione civile, ivi comprese attività di ricerca e formazione in tali materie, con organizzazione di corsi e seminari;
- g) gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia, miglioramento e valorizzazione delle condizioni dell'ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio, sensibilizzando ad un utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali, ed ivi compresa l'attività di prevenzione ed antincendio boschivo;
- h) le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, ivi compresi raduni e manifestazioni ed incluse attività, anche editoriali, mediante pubblicazioni periodiche, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività definite di interesse generale dalla legge;
- i) la cooperazione allo sviluppo;
- j) la cura di procedure di adozione internazionale;
- k) la beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività definite di interesse generale dalla legge;
- l) la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività definite di interesse generale dalla legge;
- m) la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- n) la formazione del volontario in collaborazione con i progetti di A.N.P.A.S. Nazionale e Regionale;
- o) la promozione della raccolta del sangue e degli organi;
- p) le attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sanitarie, sociali e socio-sanitarie.

L'Associazione svolge altresì le attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa, e spetta al Consiglio d'amministrazione documentare il carattere secondario e strumentale delle predette attività nella relazione di missione.

ARTICOLO 5

Destinatari dell'attività

L'Associazione si propone di prestare la propria opera prevalentemente in favore dei terzi.

ARTICOLO 6

Risorse economiche

Il patrimonio sociale, destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento di finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e le entrate dell'Associazione sono costituiti:

- a) dalle quote annuali dei soci;
- b) dai contributi dei soci onorari;
- c) dalle donazioni, lasciti ed elargizioni di qualunque genere, disposte a favore dell'Associazione;
- d) dal ricavato dei servizi e da tutte le attività che il Consiglio d'amministrazione ed altri soggetti, pubblici o privati, prenderanno l'iniziativa di organizzare a favore dell'Associazione.

Le quote annuali dei soci sono proposte dal Consiglio d'amministrazione dell'Associazione e approvate dall'Assemblea.

ARTICOLO 7

Avanzi di cassa

Nel caso si verificassero avanzi di cassa esuberanti rispetto agli immediati bisogni dell'Associazione, tali fondi dovranno essere impiegati in depositi presso le Filiali degli Istituti di credito operanti sul territorio del Comune di Fosdinovo.

I valori ed i libretti di deposito dovranno essere intestati all'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, tali avanzi di cassa ai soci dell'Associazione od a terzi, nonché utili, riserve, fondi o capitale neppure in modo indiretto.

L'anno sociale, per tutti gli effetti amministrativi, ha decorrenza dal primo di gennaio.

ARTICOLO 8

Erogazioni volontarie, donazioni e lasciti

È L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio d'amministrazione che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali. L'Associazione può, inoltre, ricevere eredità e legati previa delibera di accettazione del Consiglio d'amministrazione, con beneficio d'inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite, esclusivamente in conformità alle finalità previste nell'Atto costitutivo e nello Statuto.

ARTICOLO 9

Mobili ed immobili

L'Associazione può possedere o può acquistare beni immobili, mobili registrati, mobili, beni di proprietà degli aderenti o di terzi dati in comodato all'Associazione.

ARTICOLO 10

Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 11

Bilancio consuntivo

Il bilancio annuale va predisposto e sottoposto all'Assemblea entro i termini di legge.

Il Consiglio d'amministrazione predispone il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative ad un anno e l'Assemblea lo approva entro 120 dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio d'amministrazione predispone anche la relazione al bilancio e la relazione di missione nonché i rendiconti delle raccolte fondi, avendo cura di trasmettere tutti i documenti, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno 30 (trenta) giorni prima all'Organo di Controllo.

Il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell'Associazione quindici giorni prima della data dell'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione.

ARTICOLO 12

Bilancio di previsione

Il Consiglio d'amministrazione predispone, inoltre, il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, che contiene, in voci distinte, le previsioni delle entrate e delle spese.

Il bilancio di previsione deve essere approvato dalla stessa Assemblea che approva il bilancio consuntivo e deve essere depositato presso la sede dell'Associazione quindici giorni prima della data dell'Assemblea, affinché i Soci possano prenderne visione.

ARTICOLO 13

Adesione

Possono entrare a far parte dell'Associazione tutti coloro che lo desiderano, facendone domanda scritta, e che siano disposti a condividere lo spirito di solidarietà, poiché il presupposto per aderire all'associazione è la condivisione delle finalità dell'Associazione.

L'organo competente a deliberare sulle domanda d'ammissione dei nuovi soci è il Consiglio d'amministrazione, il quale si pronuncia motivatamente entro 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione; l'ammissione ad associato, che verrà annotata nell'apposito libro degli associati, comporta l'obbligo di versare la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente.

L'eventuale rifiuto della domanda può essere impugnato con ricorso motivato, da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile.

ARTICOLO 14

Soci ordinari

Sono soci ordinari coloro che ne facciano richiesta nei modi previsti dal presente Statuto e che paghino la quota sociale.

ARTICOLO 15

Soci onorari

Possono essere nominate soci onorari persone che si siano distinte per particolari prestazioni a favore dell'Associazione o per spiccate benemerenze a favore dell'assistenza pubblica e della collettività.

ARTICOLO 16

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno gli stessi diritti salvo le eccezioni previste dal presente Statuto.

I soci partecipano a pieno titolo alla vita dell'Associazione e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti.

Riuniti nell'Assemblea, i soci hanno diritto di voto:

a) per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;

b) per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di esaminare ed estrarre copia dei libri sociali, dei bilanci, dei rendiconti, delle relazioni, dei contratti ed ogni altro documento dell'Associazione, secondo le modalità, i termini e le condizioni previste dal presente statuto o dagli eventuali regolamenti attuativi.

Ogni socio ordinario ha l'obbligo di versare la quota all'Associazione entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

Ogni Socio è impegnato, nei limiti delle proprie possibilità, a prestare la propria opera nei campi che il Regolamento ed i fini dell'Associazione stabiliscono.

ARTICOLO 17

Recesso volontario del socio

I soci possono lasciare volontariamente l'Associazione inviando al Presidente del Consiglio d'amministrazione una lettera di dimissioni.

Il Presidente è tenuto a darne comunicazione al Consiglio d'amministrazione.

ARTICOLO 18

Esclusione del Socio

Perderà la qualifica di socio e sarà esonerato dall'eventuale carica associativa conferitagli:

a) chi risulti moroso per due anni consecutivi purché la morosità non sia giustificata da gravi congiunture personali o familiari riconosciute dal Consiglio d'amministrazione;

b) chi commetta inadempienze gravi nello svolgimento di

servizi e/o mansioni affidategli e non dia garanzie di non commettere le inadempienze per l'avvenire. Tali inadempienze, comunque, dovranno essere contestate per iscritto dal Presidente dell'Associazione. Il socio ha diritto di presentare le proprie difese nel termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione degli addebiti;

c) chi turbi l'ordine o lo svolgimento dei servizi svolti dall'Associazione o chi, incaricato di amministrare fondi sociali, modifichi la destinazione ad essi data dagli organi competenti dell'Associazione, salve le azioni di rivalsa nell'eventualità di abusi.

L'espulsione del socio viene decisa dall'Assemblea.

ARTICOLO 19

Riammissione del Socio

Il socio espulso può essere riammesso, con parere motivato espresso dal Consiglio d'amministrazione, dopo almeno due anni dalla sua espulsione, se abbia dato prova del suo ravvedimento ed abbia reintegrato l'Associazione dei danni eventualmente arrecati nel periodo precedente l'espulsione.

ARTICOLO 20

Volontari, dipendenti e collaboratori

I volontari dell'Associazione prestano la propria opera gratuitamente in favore dell'Associazione e non possono instaurare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente od autonomo.

L'Associazione può assumere dei dipendenti stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia ed assicurandoli contro le malattie e gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione può, inoltre, utilizzare collaboratori esterni stipulando con essi contratti ed assicurandoli a norma di legge.

ARTICOLO 21

Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio d'amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo.

Le cariche associative sono integralmente gratuite.

ARTICOLO 22

L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio d'amministrazione.

In quella sede, con votazione, vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le

decisioni fondamentali di indirizzo cui deve attenersi il Consiglio d'amministrazione e tutto il corpo sociale.

L'Assemblea deve svolgersi con la partecipazione del massimo numero di soci possibile.

Essa sarà convocata mediante l'affissione nell'albo della sede dell'Associazione con indicazione dell'ordine del giorno, per la durata di almeno quindici giorni consecutivi, comprese due festività.

ARTICOLO 23

Adunanze dell'Assemblea

Le adunanze dell'Assemblea si distinguono in: a) ordinaria; b) straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno in occasione della presentazione del bilancio consuntivo e di quello di previsione, su convocazione del Presidente del Consiglio d'amministrazione.

L'Assemblea straordinaria dovrà convocarsi tutte le volte che il Consiglio d'amministrazione lo riterrà necessario o qualora la convocazione sia richiesta da almeno un decimo dei soci iscritti, in regola con i pagamenti, con domanda scritta e motivata inviata al Presidente del Consiglio d'amministrazione.

ARTICOLO 24

Validità dell'Assemblea

Le adunanze dell'Assemblea saranno valide, in prima convocazione, quando interverrà almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione l'adunanza potrà tenersi nello stesso giorno e luogo, un'ora dopo quella stabilita per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti.

Per accedere alle votazioni i soci dovranno essere regolarmente iscritti da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento delle quote sociali dell'anno precedente.

ARTICOLO 25

L'Assemblea ordinaria

L'Assemblea, in sede ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e preventivo, e le relative relazioni, ivi compresa quella di missione;
- b) fissa, su proposta del Consiglio d'amministrazione, le quote associative ed i contributi annuali e straordinari;
- c) stabilisce gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- d) nomina i componenti del Consiglio d'amministrazione e dell'Organo di Controllo;
- e) incarica un Revisore esterno all'Associazione nell'ipotesi

in cui la revisione legale dei conti sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni;

f) decide su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione.

ARTICOLO 26

L'Assemblea straordinaria

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- a) la modifica dello statuto;
- b) la variazione delle sede legale;
- c) revoca i componenti del Consiglio d'amministrazione e del'Organo di Controllo;
- d) l'istituzione o la soppressione di sezioni distaccate;
- e) la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- f) la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulla azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) la delibera sui ricorsi presentati dagli associati espulsi e sugli istanti non ammessi;
- h) lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio.

Per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria occorre:

- a) in prima convocazione la presenza di almeno la metà degli associati
- b) in seconda convocazione la presenza di almeno 1/4 (un quarto) degli associati
- c) in terza convocazione con la presenza di almeno 1/6 (un sesto) degli associati se il numero degli stessi non è superiore a 300 (trecento) e con la presenza di almeno 1/10 (un decimo) degli associati se il numero degli stessi è superiore a 300.

Le deliberazioni vengono approvate con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti.

ARTICOLO 27

Rappresentanza dei Soci

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, ma in caso di impedimento i soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro socio al quale devono rilasciare delega scritta.

Ciascun socio potrà essere beneficiario di una sola delega.

ARTICOLO 28

Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-presidente; nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente, che resta in carica per la sola durata dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il

compito di stendere il verbale, accerta la regolarità della convocazione e della costituzione, il diritto di partecipazione e la validità delle deleghe.

ARTICOLO 29

Consiglio d'amministrazione

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 membri fino ad un massimo 9 associati a seconda della decisione assunta dall'Assemblea che lo nomina.

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio d'amministrazione hanno luogo ogni quattro anni.

Il Consiglio d'amministrazione può essere revocato dall'Assemblea, in convocazione straordinaria, per gravi motivi.

I componenti del Consiglio d'amministrazione, tutti associati, hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento, senza essere tenuti a motivare la propria decisione; fatto salvo quanto disposto dall'art. 2385 C.C; la loro sostituzione avverrà con i primi dei non eletti.

Non possono essere eletti nel Consiglio d'amministrazione coloro i quali ricoprono incarichi amministrativi pubblici o siano: amministratori o dipendenti di altre associazioni di pubblica assistenza.

ARTICOLO 30

Compiti del Consiglio d'amministrazione

Il Consiglio d'amministrazione è l'organo deliberante che ha compiti di direzione, coordinamento e controllo su tutti gli aspetti della vita e dell'attività dell'Associazione.

Esegue le delibere dell'Assemblea dei soci, cura l'applicazione degli orientamenti ivi approvati e la loro particolareggiata attuazione.

ARTICOLO 31

Nomine nel Consiglio d'amministrazione

Il Consiglio d'amministrazione nomina nel suo seno, avendo cura di stabilire l'attribuzione della eventuale rappresentanza dell'Associazione:

- il Presidente;
- il Vice-presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- gli Incaricati dei servizi.

ARTICOLO 32

Le Funzioni del Consiglio d'amministrazione

Il Consiglio d'amministrazione delibera, in particolare, su:

- a) ammissione e riammissione dei soci;
- b) mancanze gravi nell'espletamento dei servizi e relativi provvedimenti;

c) stanziamento delle spese di amministrazione, presentando ogni anno lo stato delle entrate e delle uscite, formulando si relativi bilanci consuntivi e preventivi nonché la relazione al bilancio e la relazione di missione;

d) orientamenti particolari per ogni servizio da effettuare.

Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 33

Convocazione del Consiglio d'amministrazione

Il Consiglio d'amministrazione verrà convocato ogniqualevolta il Presidente lo riterrà opportuno ovvero quando la convocazione sia richiesta da almeno quattro consiglieri.

Il Consiglio d'amministrazione è convocato con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi, a cura del Presidente, a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la convocazione.

Per la validità delle sedute del Consiglio d'amministrazione è necessaria la presenza di cinque consiglieri.

ARTICOLO 34

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione nei confronti di terzi in sua assenza od impedimento l'Associazione è rappresentata dal Vice-presidente.

Egli firma gli atti ed i documenti sociali; ha la sorveglianza sull'andamento generale dell'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione, previa delibera dell'Assemblea o del Consiglio d'amministrazione.

ARTICOLO 35

Il Segretario

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio d'amministrazione, protocolla e custodisce i documenti dell'Associazione.

ARTICOLO 36

Il Tesoriere

Il Tesoriere esige e paga, dietro deliberazione del Consiglio d'amministrazione, i mandati di entrata e di uscita dei fondi firmati dal Presidente e dal Segretario.

Tiene il registro di cassa dell'Associazione.

E' soggetto a verifica di cassa ogniqualevolta il Consiglio d'amministrazione lo ritenga opportuno.

ARTICOLO 37

Gli Incaricati dei servizi

Gli Incaricati dei servizi organizzano le attività dell'Associazione.

ARTICOLO 38

L'Organo di Controllo

L'Associazione può dotarsi di un Organo di Controllo, monocratico o collegiale composto da tre membri, purché almeno uno iscritto all'Albo dei revisori legali, indipendentemente dal raggiungimento dei parametri minimi previsti dalla legge per la sua obbligatorietà.

L'Organo di Controllo ha il compito di controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione, la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture.

Deve presentare ogni anno una relazione sul bilancio consuntivo dell'Associazione.

L'Organo di Controllo al suo interno elegge un Presidente.

In caso di mancanza o di dimissioni di un membro effettivo, verrà riconvocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione dell'organo medesimo.

Oltre alle funzioni di cui al comma che precede ed a quelle attribuitegli dalla legge, l'Organo di Controllo svolge le funzioni qui di seguito elencate nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni:

a) il controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della Associazione;

la verifica il conto consuntivo predisposto dal Consiglio d'amministrazione, redigendo una relazione da trascrivere in apposito libro;

la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al decreto legislativo 231/2001, se applicato;

la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento;

il monitoraggio sulle osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;

l'attestazione che il bilancio sociale, se obbligatorio, è stato redatto in conformità alle linee guida da emanarsi da parte del Ministero;

la revisione legale dei conti nell'ipotesi in cui essa sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, ed a condizione che tutti i suoi componenti siano iscritti all'Albo dei revisori legali.

Le funzioni di cui al comma che precede vengono meno se per due esercizi consecutivi i limiti sopra richiamati non vengono superati.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente se collegiale, ad atti di ispezione e

di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 39

Nomina dei Fiduciari

Il Consiglio d'amministrazione, in ognuna delle frazioni del Comune di Fosdinovo, può nominare un proprio Fiduciario determinandone poteri e limiti dell'incarico e l'eventuale rappresentanza dell'Ente.

Egli è il coordinatore delle attività della zona, secondo gli orientamenti del Consiglio d'amministrazione, ed espone le necessità della popolazione; ritira le quote dei soci versando l'importo al Tesoriere dell'Associazione. Collabora nell'attuazione delle decisioni del Consiglio d'amministrazione.

ARTICOLO 40

I Militi volontari

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il gruppo dei Militi volontari.

ARTICOLO 41

Funzione dei Militi volontari

Il Milite volontario è quel cittadino, socio o non socio dell'Associazione, il quale, compreso il valore umano e sociale dell'attività di soccorso e di tutela della salute, mette a disposizione della collettività, tramite l'Associazione, una parte del proprio tempo per realizzare i compiti stabiliti in merito dagli organi statutari.

Egli si prodiga con proprie iniziative, disciplina e spirito di abnegazione nell'eseguire i servizi a compiere quanto, nell'ordine delle sue possibilità, viene richiesto per l'esecuzione delle attività sociali e di soccorso stabilite dall'Associazione, nel rispetto dei Regolamenti.

ARTICOLO 42

Prestazioni dei Militi volontari

Le prestazioni dei Militi volontari sono gratuite.

ARTICOLO 43

Individuazione dei Militi volontari

Possono far parte del gruppo dei Militi volontari quei cittadini anche non soci ovunque residenti, senza alcuna distinzione di sesso, idee, religione, razza, che ne facciano richiesta scritta ed abbiano tale richiesta accolta dal Consiglio d'amministrazione, il quale si pronuncia motivatamente entro 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione; l'ammissione ad associato, che verrà annotata nell'apposito libro degli associati, comporta l'obbligo di

versare la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente.

L'eventuale rifiuto della domanda può essere impugnato con ricorso motivato, da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile.

ARTICOLO 44

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione potrà avvenire per decorrenza del termine di durata di cui all'articolo 1, per disposizioni di nuovi istituti nazionali e/o regionali, per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

In questo caso l'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata con ordine del giorno inviato a tutti i soci in regola con i pagamenti e con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, nonché per pubblicazione nell'Albo dell'Associazione.

La pubblicazione nell'Albo dovrà avvenire per almeno trenta giorni consecutivi.

ARTICOLO 45

Assemblea per scioglimento dell'Associazione

La validità dell'Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione richiede la presenza di almeno tre quarti dei soci iscritti, in regola con i pagamenti delle quote sociali, e per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ARTICOLO 46

Patrimonio esistente

Il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento dell'Associazione non potrà essere ripartito tra i soci ma dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti nel territorio ove ha sede l'Associazione, ovvero è affidato alla Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.AS.) con mandato di destinarlo ad iniziative analoghe da organizzare sul territorio ove ha sede l'Associazione, e comunque ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente.

Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.

F.to TUSINI MAURIZIO STEFANO

GENNARO CHIANCA, Notaio - Impronta del Sigillo

Io sottoscritto dottor **GENNARO CHIANCA**, Notaio in Sarzana, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di La Spezia e Massa, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale, formato in origine su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto, composta da n. 18 pagine.

Si rilascia, con apposizione della firma digitale da parte di me notaio, ai sensi dell'art. 68-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, per gli usi consentiti dalla legge.

Sarzana (SP), il 07/08/2025

[GENNARO CHIANCA, Notaio - File firmato digitalmente]